



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

| |
|------------------------|
| COMUNE D CASTELBARONIA |
| Prot. N. 2222 |
| Data 17-7-2012 |
| Cat. 10 Cl. 4 Fasc. |

Dipartimento di Prevenzione ASLAV
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Tel. 0825292621-07-06-11 – Fax 0825292606
Via Circumvallazione 77, 83100 Avellino
sian@aslavellino.it

Prot. SIAN n. 3616

AVELLINO 2012

Signori Sindaci
Comuni ASL AV

Direttori Unità Territoriali C. Area Medica
ASL AV

Oggetto: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

L'attività di controllo su alimenti e bevande è un'esigenza costantemente ricercata sia dal legislatore che dagli utenti. In particolare durante le manifestazioni temporanee che si svolgono all'aperto, nella stagione estiva, la conservazione e la preparazione di alimenti particolarmente deperibili, se realizzate in maniera estemporanea e in strutture spesso improvvisate e/o prive dei requisiti igienico-sanitari, possono rappresentare potenziali rischi per la salute dei consumatori. A tal proposito, si richiama il rispetto del Reg.CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e in particolare dell'allegato II, cap.III, che prevede i requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee. Si ricorda altresì l'obbligo di registrazione presso la scrivente ASL, per il tramite dei Comuni, di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione, vendita di alimenti, ivi comprese quelle a carattere temporaneo. Per consentire l'effettuazione degli interventi di controllo nel corso di una o più fasi di svolgimento della manifestazione, la SCIA dovrà essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della stessa. Trattandosi di segnalazione, ai sensi del citato Regolamento CE 852/2004 non sarà necessario il rilascio di alcun parere da parte dell'ASL. La registrazione dell'attività, comprendente la gestione tecnico-amministrativa della segnalazione è soggetta al pagamento di € 80,00. La mancata segnalazione delle attività temporanee, così come previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. L.vo 193/07.

Si richiama, infine, l'Ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" (G.U.n.114 del 17.5.2002).

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. in indirizzo, ciascuna per le specifiche competenze, ad effettuare i dovuti controlli, tenendo conto del periodo estivo e delle particolari situazioni climatiche e ambientali.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore SIAN
Dr M.E. Prudente



Il Direttore del Dipartimento
Dr C. Padula